

Codice DB1406

D.D. 24 febbraio 2014, n. 411

R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e l.r. 12/2004 sul demanio idrico. Deliberazione CIPE n.3/2006-III A.I.APQ Difesa Suolo - DGR n. 25-7148 del 22/10/2007. Domanda pervenuta in data 18/12/2013 del Comune di Tavagnasco (TO) per il rilascio di una autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere in variante ai lavori di "Riparazione e consolidamento dell'esistente briglia sul rio Liva in localita' Feipiano".

Autorizzazione idraulica n. 10/2014 per rilascio di autorizzazione per lavori in variante alle opere di " Riparazione e consolidamento dell'esistente briglia sul rio Liva in località Feipiano".

Richiedente: Comune di Tavagnasco (TO). C.F.- P.IVA : 02156840015.

Con nota del 18/12/2013 pervenuta in data 23/12/2013 il Comune di Tavagnasco (TO) ha presentato una istanza per ottenere una ulteriore autorizzazione per i lavori in variante in oggetto come da Perizia di Variante approvata con deliberazione della G.C. n. 53 in data 02/12/2013.

Le opere in variante riguardano la soluzione strutturale del consolidamento della briglia esistente in loc. Feipiano nel T.Liva, demaniale, modificata rispetto alla previsione originaria già approvata in sede di Conferenza di Servizi del 24/07/2007 con nota di questo Settore in data 24/07/2007 prot. n. 1463. La perizia di variante che è stata adottata con Deliberazione della G.C. n. 53 in data 02/12/2013 è stata motivata a seguito della realizzazione di movimenti terra impossibili da eseguire precedentemente in sede di progettazione, a causa della difficoltà di accesso al sito oggetto dei lavori. I movimenti terra hanno pertanto messo in luce la possibilità di evitare spinte residue alla briglia esistente causate dall'alto livello del pendio in frana, mediante altre opere strutturali in luogo dei contrafforti con micropali. Le nuove opere saranno caratterizzate da muro in c.a. tirantato da realizzare poco più a monte della briglia esistente a sostegno del pendio in frana. Con tale soluzione sarà eliminata la spinta sulla briglia lesionata che comunque è raccordata alle nuove opere da eseguire verso il pendio in dissesto.

La domanda con i relativi elaborati, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Tavagnasco (TO) dal 02/12/2013 come si evince dalla deliberazione della G.C. n. 53 in pari data.

E' stata effettuata una visita sopralluogo da parte del funzionario incaricato del Settore Regionale Decentrato OO. PP. di Torino al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;

- visto l'art. 37 della l.r. 16/1999 e la D.G.R. n 38-8849 del 26.05.2008 recante indirizzi tecnici in materia di sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;

determina

- di autorizzare_ ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004 il Comune di Tavagnasco (TO) all'esecuzione degli interventi indicati, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere esistenti potranno essere introdotte senza la preventiva autorizzazione;
2. è a carico della richiedente l'onere conseguente e la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere utilizzato ad imbottimento di sponda o a colmataura di buche o depressioni. Quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena. **Si richiama l'attenzione sulla realizzazione a regola d'arte del previsto raccordo strutturale della briglia esistente al muro in c.a. tirantato, previsto poco più a monte.**
5. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
6. il presente parere, è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
7. il provvedimento ha validità per ulteriori mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, fatte salve proroghe richieste a questo Settore;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole